

Marotta, sostenendo la prima che la  
pezzo di terra sopradetta come sopra  
dai proprii genitori, illegalmente  
posseduta dalla Marotta e da parte  
di quello spezzone di terra che era  
autorizzata dal Tribunale di Sciacca  
vendette ai coniugi Grazi Leonardo  
e Abruzzo Margherita per atto del  
ventiquattro Linnario ora scorto, rogato  
da me Notaro in corso di registrazione,  
mentre la Marotta al contrario  
sostiene, che con l'atto precipitato del  
dieci Aprile milleottocentottantotto  
rogato D'Angelo il defunto Giacomo  
Rizzi vendeva al fratello Carmelo Rizzi  
tutta la quantità di terra che egli  
possedeva in contrada Rizzi ed in con-  
sequenza sul detto alla figlia Franca  
una pezza di terra in detta contrada  
sopradetta un immatili, che egli non posse-  
deva affatto.

Che ad evitare un giudizio suppendioso  
le parti di comune e reciproco ac-  
cordo sono intervenute alla stipula  
del presente atto, formando unico contratto

158

colla superiore narrativa, mediante  
il quale per la risoluzione defi-  
nitiva ed inappellabile; colla  
renuncia pure al ricorso in Cassazio-  
ne, della controversia di cui sopra,  
dichiarano di nominare come in  
effetti nominano ad arbitri  
il Sig. Carollo Baldassarre fu Carme-  
to, il Sig. Luigi Giuseppe fu  
Emanuele residenti in Nubera ed  
il Sig. Pietro di questo mandamento,  
con incarico ai medesimi di pro-  
nunciare su tale questione senza vin-  
colo di favore, processuali, in fase  
ai titoli sopra calcolati e agli altri  
documenti che le parti medesime  
credessero di produrre ed in fare atten-  
a prove testimoniali e a quelle altre  
varioni che le parti stesse ritengono  
di fare, e gli arbitri di richiedere  
e previa quei soli incumbenti che  
paretse agli arbitri di dovere annet-  
tere e prescrivere.

Gli arbitri dovranno pronunciare la  
loro sentenza nel termine di mesi